

1. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA — PNRR
**MISSIONE 6 — COMPONENTE 2 — INVESTIMENTO 2.1 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELLA RICERCA
BIOMEDICA DEL SSN
CONVENZIONE OPERATIVA**

per la realizzazione del progetto PNRR-MCNT2- 2023-12378231, dal titolo *“Circulating miRNAs innovative non-invasive biomarkers of pediatric intestinal failure-associated liver disease (IFALD)”* – CUP master B93C24000430006

TRA

la **Regione Puglia** - Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, di seguito anche solo **“Regione”**, con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 31-33 CAP 70100, P.IVA/C.F. 80017210727, legalmente rappresentati ai fini del presente atto dal Presidente della Giunta Regionale p.t. Dott. Michele Emiliano, nato a Bari, il 23/07/1959 e dal delegato Dott. Vito Montanaro, nato, il 23/06/1964;

E

l'**Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari**, di seguito anche solo **“Policlinico di Bari”** o **“U.O. 1”**, con sede legale in Bari, piazza Giulio Cesare n. 11, C.F./P.I. 04846410720, Soggetto delegato e Capofila del Progetto, rappresentata legalmente dal Direttore Generale, Dr. Antonio Sanguedolce, C.F. SNGNTN62R27E506A, nato a Lecce il 27/10/1962;

E

l'**Ospedale Pediatrico Bambino Gesù** - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, di seguito anche solo **“U.O. 2”**, Istituzione della Santa Sede, con sede in Roma Piazza S. Onofrio, n. 4 – 00165, in una delle zone extraterritoriali in base al Trattato del Laterano del 1929, C.F. 80403930581, privo di P. IVA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale Legale Rappresentante pro tempore, Prof. Tiziano Onesti

E

l'**Università degli Studi di Napoli “Federico II”**, di seguito anche solo **“UO 3”**, con sede legale in Napoli, via Corso Umberto I n. 40, C.F./P.I. 00876220633 Unità Operativa 3 del progetto, rappresentata legalmente dal Prof. Pietro Formisano C.F. FRMPTR66T25F839K nato a Napoli il 25/12/1966;

di seguito l'U.O. 1, l'U.O. 2 e l'U.O. 3 congiuntamente denominate anche **“UU.OO.”** o **“Unità Operative”** o **“Parti”**.

PREMESSO

1. che in data 24/04/2023 è stato pubblicato dal Ministero della Salute il secondo Avviso pubblico per la presentazione e selezione di progetti di ricerca da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione M6 — Componente C2 - Investimento 2.1, sulle seguenti tematiche: 1. Proof of concept (PoC); 2. Tumori Malattie Rare (MR); 4. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT2) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 4.1 Innovazione in campo diagnostico, 4.2 Innovazione in campo terapeutico; 5. Malattie Croniche non Trasmissibili (MCnT1) ad alto impatto sui sistemi sanitari e socio-assistenziali: 5.1 Fattori di rischio e prevenzione, 5.2 Eziopatogenesi e meccanismi di malattia” (di seguito anche solo **“Avviso”**);
2. che in data 05/04/2024 sono state pubblicate le graduatorie dei progetti ammessi a finanziamento dal Ministero della Salute sul proprio sito istituzionale; in particolare, sono stati finanziati n. 3 progetti aventi la Regione Puglia

come Soggetto Proponente/Destinatario Istituzionale; che tra i progetti approvati vi è il progetto identificato dal codice PNRR-MCNT2-2023-12378231, avente il seguente titolo: *“CirculatingmiRNAsas innovative non-invasive biomarkers of pediatricintestinalfailure-associatedliverdisease (IFALD)”* (di seguito **“Progetto”**);

3. che il Principal Investigator del progetto *de quo* e Responsabile Scientifico dell'Unità Operativa 1 è il Prof. Ruggiero Francavilla;
4. che il Progetto, parte integrante della presente convenzione (di seguito **“Convenzione”**), è stato finanziato per un importo massimo di € 1.000.000,00(un milione/00) la cui esecuzione è articolata tra le seguenti Unità Operative:
 - U.O. 1: Policlinico di Bari — Responsabile Scientifico dell'U.O. e Responsabile Scientifico del Progetto:Prof. Ruggiero Francavilla;
 - U.O. 2: Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Responsabile Scientifico dell'U.O: **Dr. Andrea Masotti**
 - U.O. 3: Università degli Studi di Napoli “Federico II” - Responsabile Scientifico dell'U.O: **Prof. Raffaele Iorio**;
5. che per regolamentare lo svolgimento del Progetto è stata stipulata apposita convenzione, agli atti del Destinatario Istituzionale Regione Puglia (di seguito anche solo **“Convenzione Ministeriale”**), il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato, tra la Ex Direzione Generale della Ricerca e dell'Innovazione in Sanità (di seguito anche solo **“Ex DGRIC”**) - Ministero della Salute, la Regione Puglia e, per presa visione ed accettazione, il Principal Investigator;
6. che il D. dir. n. 28 del 06/06/2024 dell'Ex DGRIC, Ministero della Salute, annotato sul registro ufficiale di protocollo con il n. 11431 del 17/06/2024, con cui è stata approvata la Convenzione Ministeriale, ha superato il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile previsto dalla normativa vigente con esito positivo. L'atto è stato registrato al n. 479, in data 27/06/2024, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. g) bis, del D.lgs. n. 123 del 30/06/2011;
7. che nella DGR di approvazione della presente Convenzione verrà indicato il riferimento del nullaosta del Ministero della Salute all'inizio delle attività di ricerca, emesso a seguito della verifica dei documenti trasmessi ex art. 4, comma 4, della Convenzione Ministeriale;
8. che risulta necessario disciplinare i rapporti tra la Regione Puglia Destinatario Istituzionale e le UU.OO. partecipanti al Progetto e che, a tal fine, con comunicazione mail del 07/11/2024(acquisito al protocollo A.O.U. n. 85445/2024), la Regione Puglia ha trasmesso lo schema approvato della presente Convenzione operativa;
9. che la presente Convenzione deve essere interpretata ed applicata alla luce ed in coerenza con quanto sancito dalla Convenzione Ministeriale e dall'Avviso pubblico;

LE PARTI COME SOPRA INDIVIDUATE STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione. Si intendono, altresì, qui interamente richiamate tutte le norme, i principi, gli obiettivi e gli obblighi contenuti nella Convenzione Ministeriale e nel Progetto, dai quali la presente Convenzione trae origine, e che le parti dichiarano, con la sottoscrizione dello stesso, di conoscere in ogni sua parte.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e indicato dalla presente Convenzione si rinvia a quanto prescritto dalla Convenzione Ministeriale, dall'Avviso e dalle norme nazionali e comunitarie di riferimento.

Art. 2 - Soggetto delegato e Principal Investigator

1. Il Soggetto delegato ed il Principal Investigator sono i responsabili dell'attuazione del Progetto in questione e della regolarità delle relative spese ai sensi del bando e della normativa vigente.
2. È individuato quale Soggetto delegato il Policlinico di Bari — P.I. 04846410720.
3. È individuato quale Principal Investigator, di seguito anche solo **“PI”**, il Prof. Ruggiero Francavilla-C.F.FRNRR68R21A662C.

Art. 3 - Oggetto

1. La presente Convenzione regola i rapporti tra la Regione, Destinatario Istituzionale, il Policlinico di Bari, Capofila e Soggetto delegato del progetto, il PI e Responsabile Scientifico dello stesso, Prof. Ruggiero Francavilla, il Responsabile Scientifico della Unità Operative 2 e 3, i Rappresentanti Legali delle predette strutture, ai fini della buona conduzione del progetto *"Circulating miRNAs as innovative non-invasive biomarkers of pediatric intestinal failure-associated liver disease (IFALD)"*, nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, Missione 6 — Componente 2 — Investimento 2.1.
2. La presente Convenzione, coerente e conseguente alla Convenzione Ministeriale, definisce, tra l'altro, gli obblighi, le procedure di rendicontazione e quelle di pagamento.
3. Le Parti firmatarie sono responsabili dell'attuazione del progetto in questione e della regolarità delle relative spese ai sensi dell'Avviso, della Convenzione Ministeriale, della presente Convenzione e della normativa vigente, sia nazionale che comunitaria, e si impegnano a condurre la ricerca in conformità al progetto approvato dal Ministero.
4. Le Parti firmatarie convengono che i contenuti del Progetto potranno essere eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione, senza necessità di una nuova espressa sottoscrizione della presente Convenzione, come previsto dal successivo art. 10 della presente Convenzione.
5. Laddove l'esecuzione del Progetto preveda la conduzione di uno studio clinico, le Parti si impegnano sin d'ora a curare la necessaria sottomissione del Protocollo, e degli atti correlati, al Comitato Etico e/o all'Autorità Competente, nonché a stipulare gli specifici accordi eventualmente necessari, anche per adempiere agli obblighi legali derivanti dalle leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali.
6. Le Parti si impegnano, altresì, a stipulare gli ulteriori eventuali accordi che dovessero risultare necessari per l'esecuzione del Progetto.

Art. 4 - Termini di attuazione del progetto

1. Il progetto ha la durata di 24 mesi prorogabile eventualmente di ulteriori 6 mesi come previsto dal successivo art. 11 della presente Convenzione.
2. La data di inizio delle attività di ricerca è il 31/08/2024.
3. La data effettiva di avvio è stata comunicata dal Ministero della Salute per il tramite della Regione Puglia, alla U.O. 1 con nota assunta al prot. AOU n.48512/2024.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto delegato e del PI

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Soggetto delegato e Capofila del Progetto, Policlinico di Bari, il PI e Responsabile Scientifico dello stesso, Prof. Ruggiero Francavilla, si impegnano ad adempiere a tutti gli obblighi sanciti dall'art. 5 della Convenzione Ministeriale, a cui si rinvia ed il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.
2. Il Policlinico di Bari, Soggetto delegato, dovrà occuparsi della gestione economica del finanziamento con particolare riferimento al trasferimento alle altre Unità Operative delle quote di spettanza.
3. Il Policlinico di Bari, Soggetto delegato, dovrà intraprendere i rapporti con le altre Unità Operative sia per quanto attiene agli aspetti scientifici che a quelli amministrativo/contabili.
4. Alla Regione, quale Destinatario Istituzionale, compete la gestione dei rapporti con il Ministero, il trasferimento del finanziamento ministeriale al Soggetto delegato, Policlinico di Bari, il monitoraggio delle attività nel rispetto del piano esecutivo ed economico e del cronoprogramma, da attuarsi insieme agli organi ministeriali competenti e l'invio al Ministero della documentazione sullo stato di avanzamento del Progetto, nonché ogni altra richiesta e/o comunicazione inerente al Progetto di ricerca, tramite il portale del Workflow della ricerca.

Art. 6 — Risorse e modalità di erogazione

1. Per la realizzazione delle attività, l'importo ammesso a finanziamento è pari ad un massimo di €1.000.000,00 (un milione/00), dettagliato nelle schede finanziarie del Progetto approvato che è parte integrante di questa

Convenzione. Il Policlinico di Bari, nel rispetto del seguente comma 2, oltre a trattenere le somme spettanti all'U.O. 1, si impegna a trasferire le somme spettanti alle U.O. 2 e U.O. 3 secondo le schede finanziarie del Progetto, che fa parte integrante della presente Convenzione. Ciascuna Unità Operativa gestisce la quota di finanziamento a essa assegnata. Non è permesso alle Unità Operative il trasferimento, parziale o totale, a soggetti terzi dei fondi a esse assegnati. Resta inteso che le rate di finanziamento verranno erogate verso le U.O. 2 e U.O. 3 entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, da parte della Capofila Policlinico di Bari, delle relative tranche di finanziamento.

Il finanziamento complessivo assegnato a ciascuna Unità Operativa per lo svolgimento del Progetto è il seguente:

- U.O. n. 1: €227.000,00 (DUECENTOVENTISETTEMILA/00)
- U.O. n. 2: €594.000,00 (CINQUECENTONOVANTAQUATTROMILA/00)
- U.O. n. 3: € 179.000,00 (CENTOSETTANTANOVEMILA/00)

2. L'erogazione dei fondi, verso il Policlinico di Bari, avverrà da parte della Regione, previo accredito degli stessi da parte del Ministero della Salute, secondo le modalità di pagamento sancite dall'art. 10 della Convenzione Ministeriale, a cui si rinvia ed il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato.
3. La Regione non è responsabile per i ritardi nell'erogazione dei fondi che avverrà successivamente all'accredito di quanto previsto da parte del Ministero della Salute.
4. La Regione non è responsabile dei ritardi connessi al mancato rispetto, da parte del Policlinico di Bari e del Responsabile Scientifico del Progetto, dei termini relativi all'invio della documentazione prevista ai 12 e 24 mesi, di cui ai successivi articoli, che non consentano la tempestiva erogazione dei fondi da parte del Ministero della Salute.
5. In ogni caso gli importi dovuti saranno erogati al Soggetto delegato, Policlinico di Bari, successivamente all'accredito delle somme da parte del Ministero alla Regione.
6. Il Policlinico di Bari deve comunicare alla Regione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Amministrativo e Contabile del Progetto, nonché l'ufficio di riferimento e ogni recapito utile, notificando eventuali variazioni.
7. Il Responsabile Amministrativo del Progetto, d'intesa con il PI e Responsabile dell'Unità Operativa 1 e con il Responsabile Scientifico della U.O. 2 e U.O. 3, avrà cura di custodire, per conto della Regione nella qualità di Destinatario Istituzionale, tutta la documentazione contabile- amministrativa relativa alla gestione del Progetto per ogni eventuale verifica regionale o ministeriale.
8. Al fine di consentire lo svolgimento del Progetto nei tempi previsti, i Rappresentanti Legali delle Unità Operative 1,2 e 3, si impegnano ad anticipare le quote di rispettivo finanziamento, nelle more dell'erogazione delle stesse da parte del Ministero della Salute per il tramite della Regione Puglia.

Art. 7 - Procedura di monitoraggio e rendicontazione della spesa e dei target

1. Il Policlinico di Bari, Soggetto delegato, il Principal Investigator del Progetto, gli utenti già comunicati per la profilazione nel sistema ReGIS ed il Responsabile Amministrativo del Progetto ex art. 6, commi 6 e 7, della presente Convenzione, sono responsabili della corretta e tempestiva alimentazione della predetta piattaforma telematica, ponendo in essere tutti gli adempimenti connessi alla stessa, previsti nella presente Convenzione e nella Convenzione Ministeriale, salvo diverse indicazioni successive.
2. Si rinvia al contenuto dell'art. 6 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamato.

Art. 8- Valutazione intermedia

1. Allo scadere dei 12 mesi dall'inizio dell'attività della ricerca e comunque non oltre quindici (15) giorni da tale termine, il Policlinico di Bari, Soggetto delegato, con nota firmata digitalmente dal Rappresentante Legale e dal PI, trasmette alla Regione la relazione intermedia.
2. La relazione intermedia, previa verifica tecnico-scientifica da parte della Ex DGRIC, sarà caricata dal Soggetto delegato all'interno del sistema "ReGIS".
3. La Regione non è responsabile per eventuali ritardi nell'erogazione delle somme spettanti, in caso non vengano rispettati i termini di cui alla presente Convenzione ed alla Convenzione Ministeriale.
4. Si rinvia al contenuto dell'art. 7 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamato.

Art. 9 - Valutazione finale

1. Fatta salva l'eventuale concessione di proroga della durata delle attività progettuali di cui al successivo art. 10, al termine di ventiquattro mesi e comunque non oltre quindici (15) giorni dopo la data fissata per il termine della ricerca ai fini dell'erogazione del saldo, il Policlinico di Bari, Soggetto delegato, con nota firmata digitalmente dal Rappresentante Legale, trasmette alla Regione la documentazione prevista dall'art. 8 della Convenzione Ministeriale, redatta dal PI e recante la firma digitale dello stesso.
2. Si rinvia al contenuto degli artt. 8 e 9 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamati.

Art. 10 - Variazioni del progetto e del piano dei costi

1. Con riferimento alle variazioni del progetto e del piano dei costi si rinvia al contenuto dell'art. 11 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamato.

Art. 11 - Proroga

1. Con riferimento alla proroga delle attività di ricerca si rinvia al contenuto dell'art. 12 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamato.

Art. 12 - Proprietà e diffusione dei risultati

1. Con riferimento alla proprietà e alla diffusione dei risultati delle attività di ricerca le Parti riconoscono che saranno di proprietà condivisa in misura da stabilire successivamente in buona fede tra le Parti e nel rispetto del contributo inventivo effettivamente apportato da ciascuna di esse, ferma restando la possibilità dei soggetti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale di fruirne, previa richiesta alle parti firmatarie.
2. Si rinvia al contenuto dell'art. 13 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamato.

Art. 13 - Casi di riduzione, sospensione o revoca del contributo

1. Con riferimento ai casi di riduzione, sospensione o revoca del contributo si rinvia al contenuto dell'art. 14 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamato.
2. Per qualsiasi restituzione, previo contraddittorio con le parti interessate, sarà competente il Soggetto delegato, Policlinico di Bari, salvo il diritto di regresso per il rimborso delle quote corrispondenti alle parti di debito che gravano sulle altre Unità Operative, coinvolte nell'esecuzione del progetto.

Art. 14 - Risoluzione di controversie

1. Con riferimento alla risoluzione delle controversie si rinvia al contenuto dell'art. 15 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamato.
2. Per qualsiasi controversia tra le Parti firmatarie che insorga dalla presente Convenzione, che non coinvolga il Ministero, è competente il Foro di Bari.

Art. 15 - Risoluzione per inadempimento

1. La Regione potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Policlinico di Bari, Soggetto delegato, non rispetti gli obblighi a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Regione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione Ministeriale.

2. Su segnalazione del Policlinico di Bari, la Regione potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora una delle UU.OO. partecipante al Progetto non rispetti gli obblighi a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Regione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione Ministeriale. Il Policlinico di Bari, Soggetto Delegato, segnala alla Regione l'UO che non rispetti gli obblighi a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa Regione degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria e dalla Convenzione Ministeriale.

Art. 16 - Diritto di recesso

1. La Regione potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti nei confronti del Policlinico di Bari, Soggetto delegato, qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.
2. Il Policlinico di Bari, Soggetto delegato, potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti nei confronti della U.O. 2 e U.O. 3, dietro autorizzazione della Regione, qualora nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Art. 17 - Comunicazioni e scambio di informazioni

1. Con riferimento alle comunicazioni e allo scambio di informazioni si rinvia al contenuto dell'art. 18 della Convenzione Ministeriale, qui integralmente richiamato.
2. Tutte le comunicazioni alla Regione devono essere trasmesse al seguente indirizzo PEC: area.salute.regioneec.rupar.puglia.it.
Per l'U.O. 1 le comunicazioni devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
 3. direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
annunziata.carioggia@policlinico.ba.it – Referente Amministrativo
ruggiero.francavilla@uniba.it – Referente ScientificoPer l'U.O. 2 le comunicazioni devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
 4. - le comunicazioni di pertinenza del **Responsabile Scientifico**:
Dott. Andrea Masotti – U.O. – IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Indirizzo Viale San Paolo, 15 - 00144 Roma (RM)
e-mail andrea.masotti@opbg.net
- le comunicazioni di pertinenza del **Referente Amministrativo**, che cura la corretta implementazione e il relativo monitoraggio della Convenzione con particolare riferimento ai processi di fatturazione:
Dott. Angelo Iunco:
e-mail: angelo.iunco@opbg.net
- le comunicazioni di pertinenza del **Referente di Coordinamento**, che cura la corretta implementazione e il monitoraggio della Convenzione per gli ulteriori aspetti che non siano di natura strettamente specialistica ed operativa:
Dott.ssa Sonya Jane Martin
Responsabile del Grant Office Direzione Scientifica – IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Viale di Villa Pamphili, 100, 00152 Roma
e-mail: research.contracts@opbg.net
PEC: direzione.scientifica@pec.opbg.net
- le comunicazioni relative alla **protezione dei dati personali**:
Avv. Angelo Loiacono
Responsabile della Funzione Privacy – IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù
Viale di Villa Pamphili, 100, 00152 Roma
e-mail: dpo@opbg.net
Per l'U.O. 3 le comunicazioni devono essere trasmesse ai seguenti indirizzi:
dip.scienze-mestras@unina.it
raffaele.leonese@unina.it – Referente Amministrativo

loredana.palamaro@unina – Referente Ufficio per la Ricerca
rriorio@unina.it – Responsabile scientifico

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti si impegnano all'osservanza della normativa vigente in merito al Codice Unico Progetto (CUP), per quanto di rispettiva competenza, e delle disposizioni inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari contenute nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii., laddove applicabili.
2. Il CUP Master associato al finanziamento del Progetto è il seguente: B93C24000450006.
3. Il CUP collegati sono i seguenti:
 - E83C24001090006 (UO2);
 - E63C24001120006 (UO3).

Art. 19 — Protezione dei dati personali

Le Parti dichiarano di rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento Europeo n. 2016/679 (di seguito "RGPD") e nel D. Lgs. n. 196/2003, così come emendato dal D. Lgs. n. 101/2018, e di adempiere agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

I dati personali di dipendenti, collaboratori e comunque di qualsivoglia soggetto che opera in nome e per conto di ciascuna Parte (nome, indirizzo e-mail aziendale ecc.), saranno trattati dall'altra Parte, in qualità di autonomo Titolare del trattamento (ai sensi dell'Articolo 4, paragrafo 1, n.7 del RGPD), unicamente per finalità strettamente correlate e funzionali alla instaurazione ed esecuzione del rapporto contrattuale disciplinato dal presente Contratto, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento.

I dati saranno trattati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, con le modalità meglio descritte nell'informativa ex art. 13 del RGPD che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Le Parti garantiscono che i soggetti interni coinvolti nel trattamento dei dati sono appositamente autorizzati, formati ed istruiti al fine di assicurare l'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali trattati.

Ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione non è prevista alcuna comunicazione di dati di pazienti dell'U.O.2.

Laddove, come disciplinato all'art. 3, venga concordata la conduzione di uno studio clinico, le Parti determineranno i rispettivi ruoli privacy attraverso il relativo accordo.

Art. 20 - Condotta etica e trasparenza

1. L'U.O. 1 ha adottato la Sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza del Piano Integrato di attività ed Organizzazione (PIAO), disponibile sul sito web sezione amministrazione trasparente;
2. L'UO.2 ha adottato anch'esso un proprio Codice Etico disponibile sul sito web www.ospedalebambinogesu.it
3. L'UO.3 hanno adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 ed un proprio Codice Etico, quest'ultimo disponibile sul sito web <https://www.unina.it/ateneo/commissione-etica-di-garanzia>
4. Le Parti si impegnano ad agire nell'esecuzione della Convenzione nel rispetto della normativa vigente, con correttezza e trasparenza, evitando comportamenti atti od omissioni che possano configurarsi quale *mala gestio* con finalità illecite e più in generale che si pongano in contrasto con i principi, i valori e le regole di condotta etica tali da poter generare per le altre Parti la propria personale responsabilità da atto illecito.
5. La violazione di quanto previsto da questo articolo costituisce grave inadempimento con facoltà per la parte non inadempiente di risolvere la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Codice civile, risultando pregiudicato il rapporto di fiducia tra le Parti, fatte salve le azioni per il risarcimento del danno.

Art. 21- Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione, vincolante all'atto della sottoscrizione dell'ultima parte, ha decorrenza dalla data di apposizione dell'ultima firma.
2. La presente Convenzione non è soggetta a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, se non in caso d'uso, ai sensi della normativa vigente. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
3. L'imposta di bollo è assolta in modalità esclusiva a cura del Soggetto delegato.
4. La presente Convenzione, composta da 20 articoli, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Per la Regione Puglia:
il Direttore Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
Dott. Vito Montanaro

Per il Soggetto delegato:
• Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico di Bari":
Dr. Antonio Sanguedolce
• Per presa visione e conoscenza il Responsabile Scientifico dell'U.O. 1:
Prof. Giuseppe Lopalco

Per l'U.O. 2:
• Il Presidente
Prof. Tiziano Onesti
• Per presa visione e accettazione il Responsabile Scientifico dell'U.O. 2:
Dott. Andrea Masotti

Per l'U.O. 3:
• Il Direttore
Prof. Pietro Formisano
• Per presa visione e accettazione il Responsabile Scientifico dell'U.O. 3:
Prof. Raffaele Iorio